

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 febbraio 2012, n. 043/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione per investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Regime di aiuto
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Soggetti beneficiari e requisiti
Art. 5	Iniziative finanziabili
Art. 6	Riparto delle risorse disponibili
Art. 7	Presentazione delle domande
Art. 8	Comunicazione di avvio del procedimento
Art. 9	Istruttoria
Art. 10	Spese ammissibili
Art. 11	Spese non ammissibili
Art. 12	Limiti di spesa e di aiuto
Art. 13	Intensità di contributo
Art. 14	Valutazione delle iniziative e approvazione della graduatoria
Art. 15	Finanziamento delle domande
Art. 16	Liquidazione ed erogazione del contributo
Art. 17	Rendicontazione
Art. 18	Ispezioni e controlli
Art. 19	Obblighi del beneficiario
Art. 20	Cumulo
Art. 21	Rinvio
Art. 22	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al fine di incentivare la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

- a) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche;

- b) di metodologie e di tecniche che permettano riduzioni nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari di almeno il 25 per cento rispetto ad una situazione di ordinarietà;
- c) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio; alla cattura ed all'isolamento del biossido di carbonio contribuiscono indirettamente anche le metodologie e le tecniche costruttive che permettono risparmi energetici negli edifici e nelle strutture aziendali di almeno il 25 per cento rispetto ad una situazione di ordinarietà;
- d) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo a scopo energetico di sottoprodotti delle filiere agroalimentari;
- e) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo a scopo energetico di prodotti delle filiere agroalimentari;
- f) di forme sostenibili di agricoltura che tengano conto simultaneamente dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;
- g) di processi produttivi e di mezzi di produzione, limitatamente ai prodotti di qualità, che siano finalizzati simultaneamente al raggiungimento di una migliore qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 2
(Regime di aiuto)

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
- a) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattierocaseari previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
 - b) piccole e medie imprese (PMI): le piccole e medie imprese definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

- c) prodotto di qualità: un prodotto individuato dalla misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare del Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2007-2013;
- d) giovani agricoltori: produttori di prodotti agricoli che rispettano i criteri di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- e) imprese in difficoltà: imprese considerate in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 244 del 1° ottobre 2004;
- f) investimenti di sostituzione: investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 per cento o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno trenta anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 per cento almeno del valore del nuovo fabbricato.

Art. 4

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento le imprese agricole, rientranti nella definizione di PMI, iscritte, alla data della domanda, al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), comprese quelle di proprietà degli enti locali, che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, con almeno una unità tecnico economica (UTE) nella regione.

2. Costituisce requisito di ammissibilità della domanda la costituzione o l'aggiornamento sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) e del piano colturale aggiornato.

3. Sono escluse dai contributi concessi ai sensi del presente regolamento:

- a) le imprese in difficoltà;
- b) le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- c) le imprese che hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26/2005, ma che non hanno ancora concluso i relativi investimenti;

- d) le imprese che nell'esercizio finanziario precedente alla data di presentazione della domanda hanno rinunciato per cause diverse dalla forza maggiore a finanziamenti già concessi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 26/2005.

Art. 5
(Iniziativa finanziabili)

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative effettuate nel rispetto dell'articolo 4 del regolamento (CE) 1857/2006, riferite alla fase della produzione primaria di prodotti agricoli e dirette al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, gli impianti per la produzione di energia legati a tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili o compatibili con l'ambiente per l'utilizzo a scopo energetico di sottoprodotti e prodotti delle filiere agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), sono dimensionati in modo da non produrre energia eccedente il fabbisogno energetico dell'impresa agricola e soddisfano unicamente le esigenze energetiche connesse all'attività di produzione di prodotti agricoli.

3. Non sono ammissibili a contributo le iniziative collegabili alle fasi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Art. 6
(Riparto delle risorse disponibili)

1. L'entità delle risorse disponibili per la graduatoria di cui all'articolo 14, comma 7, è stabilita con delibera della Giunta regionale.

Art. 7
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito Direzione competente, Servizio Investimenti aziendali e sviluppo agricolo, di seguito Servizio competente, a pena di inammissibilità, entro il termine fissato con decreto del Direttore centrale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali, di seguito Direttore centrale competente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.

2. Le domande, redatte sui modelli predisposti dall'Amministrazione regionale e resi disponibili, unitamente alla relativa modulistica, sul sito internet della Regione, sono corredate della seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

- a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate con le motivazioni sull'utilità degli interventi per l'impresa richiedente;

- b) computo metrico estimativo, nel caso di lavori edili ovvero investimenti fondiari, redatto, timbrato e firmato da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia;
- c) preventivi di spesa da parte di ditte specializzate per fornitura o installazione di strutture, macchine, attrezzature e impianti tecnologici;
- d) perizia redatta, timbrata e firmata da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia che certifichi la congruità del costo dell'intervento e motivi la scelta del fornitore individuato. Nel caso di interventi volti alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), la perizia dimostra analiticamente l'entità delle riduzioni dei prodotti fitosanitari e dei risparmi energetici rispetto a situazioni di ordinarietà. Nel caso di interventi finalizzati a produzioni energetiche, la perizia dimostra analiticamente che la produzione non supera il fabbisogno aziendale e che la produzione energetica stessa è assorbita completamente dai fabbisogni aziendali legati alla fase di produzione di prodotti agricoli. Nel caso di lavori svolti dal beneficiario, a livello di studio, progettazione ed esecuzione, riferiti alla messa a punto di attrezzature e impianti prototipali e come tali non disponibili sul mercato, la perizia dettaglia anche i tempi e i costi unitari, con riferimento a prezzi approvati dalla pubblica amministrazione;
- e) dichiarazione relativa alla fattibilità urbanistica dell'intervento, redatta, timbrata e firmata da un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per materia o da un tecnico comunale, nel caso di lavori edili ovvero investimenti fondiari che richiedono autorizzazioni.

Art. 8

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 9

(Istruttoria)

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio competente effettua l'attività istruttoria sulle domande, diretta a verificare la regolarità delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia di intervento e l'ammissibilità della spesa.

3. Qualora domande diverse siano riferite al medesimo prodotto con le medesime caratteristiche ma con prezzi diversi, si provvede d'ufficio a ridurre la spesa ammessa a quella individuata nel preventivo più favorevole all'amministrazione regionale.

Art. 10
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative a:
 - a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
 - b) acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
 - c) spese generali, collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e relative in particolare a onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, lavori svolti dal beneficiario, a livello di studio, progettazione ed esecuzione, riferiti alla messa a punto di attrezzature ed impianti prototipali e come tali non disponibili sul mercato, fino ad un massimo del 12 per cento delle spese di cui alle lettere a) e b).
2. Le spese di cui al comma 1 sono al netto dell'IVA.
3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla data della comunicazione della decisione individuale di finanziamento di cui all'articolo 15, comma 2, ivi compresi gli acconti.

Art. 11
(Spese non ammissibili)

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) 1857/2006 non sono ammissibili le spese per:
 - a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;
 - b) impianto di piante annuali;
 - c) drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 per cento il consumo di acqua;
 - d) investimenti di sostituzione.
2. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) 1857/2006 non sono ammissibili le spese per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Art. 12
(Limiti di spesa e di aiuto)

1. La spesa ammissibile per singola impresa non può superare i 250.000,00 euro, elevabili a 500.000,00 per gli interventi aventi le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e).
2. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) 1857/2006 l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 euro per triennio o 500.000 euro se l'impresa si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui

all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

Art. 13

(Intensità di contributo)

1. Il contributo in conto capitale è concesso ai beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, nei limiti previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) 1857/2006, fino al 40 per cento della spesa ammissibile, elevabile al 50 per cento qualora l'investimento riguardi imprese site nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) 1698/2005; tali percentuali sono ulteriormente elevate rispettivamente al 50 per cento e 60 per cento per le domande presentate da aziende in cui sia presente alla data della domanda, in qualità di titolare di ditta individuale o di socio di società di persone o di socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa, almeno un giovane di età inferiore a quaranta anni insediatosi da non più di cinque anni.

Art. 14

(Valutazione delle iniziative e approvazione della graduatoria)

1. Le iniziative relative alle domande ritenute ammissibili in fase istruttoria sono valutate da una Commissione, di seguito Commissione, nominata con decreto del direttore centrale, composta dal Direttore del Servizio competente o suo delegato, con funzioni di Presidente, di seguito Presidente, e da quattro componenti scelti tra il personale regionale, di cui due designati dal Direttore centrale competente, uno dal Direttore centrale competente in materia di ambiente ed energia e uno dal Direttore centrale competente in materia di attività produttive. Il decreto di nomina individua per ciascun componente della Commissione un sostituto designato con le stesse modalità previste per il componente titolare.

2. Il Presidente, in occasione della prima riunione, provvede a nominare il segretario fra i dipendenti della Direzione centrale competente, il quale partecipa alle riunioni della Commissione senza diritto di voto.

3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti.

4. Il Presidente può far partecipare ai lavori della Commissione anche altri esperti scelti tra il personale regionale, senza diritto di voto.

5. La Commissione esamina le iniziative presentate e attribuisce il relativo punteggio, determinato dalla somma dei punteggi espressa da ciascun componente della Commissione, secondo i seguenti criteri:

a) effettiva capacità di raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 e significatività dell'innovazione introdotta per il sistema rurale regionale: da zero a venti punti;

- b) livello di diffusione in regione delle attrezzature o impianti previsti dal progetto: da zero a quattro punti;
- c) realizzazione di prototipi di nuova attrezzatura o impianti non ancora disponibili sul mercato: da zero a sei punti.

6. A parità di punteggio la priorità è attribuita al progetto presentato dall'impresa agricola nella quale il titolare di ditta individuale o il socio di società di persone o il socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa, presentano la più giovane età.

7. Entro centocinquanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande il Servizio competente approva con decreto la graduatoria delle iniziative ammissibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione.

Art. 15

(Finanziamento delle domande)

1. Le domande sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Al primo dei richiedenti per il quale non vi sono sufficienti risorse per finanziare l'iniziativa con la percentuale spettante è richiesto l'assenso a realizzare la stessa con una percentuale di contributo inferiore, ovvero a ricalibrare in diminuzione la spesa afferente all'iniziativa; in caso di mancato assenso, il contributo spetta, alle medesime condizioni, al richiedente che immediatamente segue in graduatoria.

2. Il Servizio competente provvede a comunicare ad ogni beneficiario inserito in posizione utile nella graduatoria l'approvazione dell'iniziativa, l'entità del contributo concedibile, i termini di conclusione dell'iniziativa e di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Qualora il beneficiario accetti il contributo, il Servizio competente provvede a impegnare i fondi necessari e a trasmettere al beneficiario copia del decreto di concessione che contiene anche la disciplina delle eventuali varianti e proroghe ed i termini di conclusione dell'iniziativa e di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 16

(Liquidazione ed erogazione del contributo)

1. I contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000.

2. Il saldo del contributo è liquidato ed erogato con il decreto di approvazione della rendicontazione prevista dall'articolo 17.

Art. 17

(Rendicontazione)

1. Il beneficiario effettua al Servizio competente, entro i termini fissati dal decreto di concessione o, eventualmente, dal decreto di proroga, la rendicontazione dell'intervento consistente in una relazione sull'iniziativa realizzata e sui risultati raggiunti e nella documentazione delle spese sostenute, debitamente quietanzate e corredate dalla dimostrazione del relativo pagamento, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000. Non sono riconosciuti i pagamenti effettuati in contante.

2. Nel caso siano intervenute varianti che comportino una riduzione della spesa complessiva, tali da non alterare le caratteristiche dell'iniziativa, l'incentivo viene proporzionalmente ridotto.

Art. 18
(Ispezioni e controlli)

1. Il Servizio competente verifica la regolarità della documentazione presentata ed effettua un controllo in loco al fine di verificare la presenza e la funzionalità dell'oggetto dell'intervento nonché la corrispondenza con quanto indicato nella relazione e nella documentazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 1.

2. Il Servizio competente verifica, a campione, il mantenimento della destinazione d'uso di cui all'articolo 19, comma 1.

Art. 19
(Obblighi del beneficiario)

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000 il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto dell'investimento per la durata di cinque anni dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e il conseguente obbligo di restituzione delle somme erogate, con le maggiorazioni e le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 20
(Cumulo)

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri contributi pubblici, ivi compresi i contributi concessi a titolo de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad una intensità d'aiuto superiore alle percentuali fissate dall'articolo 13 del presente regolamento.

Art. 21
(*Rinvio*)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 22
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione a seguito della pubblicazione del numero di registrazione del regime di aiuti sul sito internet della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, in attuazione dell'articolo 20, paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1857/2006.